## Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

## Modifica del 29 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 27 febbraio 1991<sup>1</sup> sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».

Art. 1 cpv. 2 lett. b e c, 2bis, 3 lett. b e 5

- <sup>2</sup> Essa si applica:
  - alle aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza del 9 maggio 2012<sup>2</sup> sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
  - c. agli impianti ferroviari di cui all'allegato 1.2a;

<sup>2bis</sup> L'autorità esecutiva può eccettuare dal campo d'applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b che:

- a. eseguono attività della classe 3 esclusivamente con organismi di cui all'allegato 1.4 che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente; e
- b. in base al loro potenziale di pericoli non possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente.
- <sup>3</sup> L'autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le seguenti aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente:
  - aziende in cui viene eseguita un'attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell'ordinanza sull'impiego confinato, deve essere assegnata alla

1 RS **814.012** 2 RS **814.912** 

2014-0542 1337

classe 2, previa consultazione della Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica (CFSB);

<sup>5</sup> Alle aziende o alle vie di comunicazione che, in caso di eventi straordinari, potrebbero danneggiare gravemente la popolazione o l'ambiente in altro modo che con le loro sostanze, i loro preparati, i rifiuti speciali nonché le merci pericolose o gli organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato, sono applicabili direttamente le prescrizioni dell'articolo 10 LPAmb.

Art. 2 cpv. 2 e 3

- <sup>2</sup> Abrogato
- <sup>3</sup> Per potenziale di pericoli si intende la totalità degli effetti che, per loro quantità e natura, le sostanze, i preparati, i rifiuti speciali, gli organismi o le merci pericolose possono causare.

Art. 3, rubrica e cpv. 3

Misure di sicurezza

<sup>3</sup> Nella messa in opera delle misure occorre procedere secondo le indicazioni dell'allegato 2.1 e tener conto in particolare delle misure previste negli allegati 2.2–2.5.

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 4 e 5

- 4 Abrogato
- <sup>5</sup> L'autorità esecutiva esonera il detentore di una strada di grande transito dall'obbligo di inoltrare il breve rapporto se, in base ai dati in suo possesso, anche senza il breve rapporto può ritenere ammissibile l'ipotesi che la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni sia sufficientemente piccola.

Art. 6 cpv. 3bis e 4

<sup>3bis</sup> L'autorità esecutiva annota per iscritto i risultati della propria valutazione.

<sup>4</sup> Se l'ipotesi di cui al capoverso 3 non è ammissibile, essa ordina al detentore di eseguire e inoltrarle un'analisi dei rischi conformemente all'allegato 4.

Art. 7 cpv. 1

<sup>1</sup> L'autorità esecutiva esamina l'analisi dei rischi e valuta se il rischio è sopportabile. Annota la sua valutazione per iscritto.

#### Art. 8a Mutamento delle circostanze

- <sup>1</sup> Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha elaborato un breve rapporto ma non ha eseguito un'analisi dei rischi deve completare e inoltrare nuovamente il rapporto all'autorità esecutiva.
- <sup>2</sup> Qualora le circostanze subiscano un mutamento sostanziale o emergano nuove conoscenze, il detentore che ha eseguito un'analisi dei rischi deve:
  - a. completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva l'analisi dei rischi;
  - completare e inoltrare nuovamente all'autorità esecutiva il breve rapporto invece dell'analisi dei rischi se:
    - 1. si possono ormai escludere gravi danni alla popolazione o all'ambiente in seguito a incidenti rilevanti,
    - per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente piccola.

#### Art. 8b Controlli

- <sup>1</sup> Per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo la presente ordinanza, l'autorità esecutiva effettua sopralluoghi regolari. Annota la sua valutazione per iscritto.
- <sup>2</sup> L'autorità esecutiva stabilisce la frequenza dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell'azienda, della via di comunicazione o dell'impianto di trasporto in condotta nonché dei risultati di controlli precedenti.

Art. 9 e 10 Abrogati

#### *Art. 13* Informazione e allarme

- <sup>1</sup> I Cantoni informano il pubblico su:
  - a. la posizione geografica delle aziende e delle vie di comunicazione;
  - b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.
- <sup>2</sup> I Cantoni provvedono affinché, in caso di incidente rilevante, la popolazione venga informata tempestivamente e, se del caso, allarmata, nonché riceva istruzioni su come comportarsi.
- <sup>3</sup> Inoltre essi provvedono affinché Cantoni e Stati limitrofi vengano informati tempestivamente e, se del caso, allarmati qualora l'incidente rilevante possa avere effetti seri sul territorio di questi ultimi.

#### Art. 15 Coordinamento dei controlli

Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli che sono chiamati a effettuare nelle aziende e sulle vie di comunicazione in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi.

#### Art. 16, rubrica e cpv. 1

#### Informazione dell'UFAM

<sup>1</sup> I Cantoni informano periodicamente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), mediante una tabella sinottica, sul potenziale dei pericoli e sui rischi (catasto dei rischi) presenti sul loro territorio, nonché sulle misure adottate.

Art. 18 e 19

Abrogati

#### Art. 20 Informazione

- <sup>1</sup> I competenti uffici della Confederazione informano il pubblico su:
  - la posizione geografica delle aziende, delle vie di comunicazione e degli impianti di trasporto in condotta;
  - b. i settori contigui di cui all'articolo 11a capoverso 2.
- <sup>2</sup> In caso di incidenti rilevanti che possano avere effetti seri oltre frontiera, i competenti uffici della Confederazione informano le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità estere interessate.

Art 21

Abrogato

#### Art. 23a Modifica degli allegati

- <sup>1</sup> Il DATEC può, previa consultazione degli interessati e se necessario dal punto di vista dello sviluppo della tecnica in materia di sicurezza, del potenziale di pericoli e del volume di merci pericolose, adeguare gli allegati 1.1 numero 3 e 1.2*a* della presente ordinanza.
- <sup>2</sup> Il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale dell'interno e previa consultazione della CFSB, adegua l'elenco dell'allegato 1.4 se acquisisce nuove conoscenze sulle proprietà di determinati organismi.

Art. 25

Abrogato

#### Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del 29 aprile 2015

I detentori di aziende che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza in seguito alla modifica del 29 aprile 2015 devono inoltrare il breve rapporto all'autorità esecutiva entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza.

#### П

- <sup>1</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1.2a e 1.4.
- <sup>2</sup> Gli allegati 1.1, 2 e 4.2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
- <sup>3</sup> L'allegato 3 è abrogato.

Ш

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## 1. Ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>3</sup> concernente l'esame dell'impatto ambientale

All. cifra 8 n. 80.8 Abrogato

# 2. Ordinanza del 9 maggio 2012<sup>4</sup> sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi

Art. 2 cpv. 4

<sup>4</sup> Per la protezione della popolazione e dell'ambiente da gravi danni in seguito a incidenti rilevanti con organismi si applica l'ordinanza del 27 febbraio 1991<sup>5</sup> sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.

<sup>3</sup> RS 814.011

<sup>4</sup> RS **814.912** 

<sup>5</sup> RS **814.012** 

ΙV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

29 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1

## Campo d'applicazione e rapporto

Allegato 1.1 (art. 1 e 5)

## Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

1 ...

## 2 Determinazione dei quantitativi soglia

## 21 Sostanze o preparati

- <sup>1</sup> Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.
- <sup>2</sup> Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>6</sup> e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.
- <sup>3</sup> Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.

## 22 Rifiuti speciali

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i quantitativi soglia per i rifiuti speciali designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 20057 sul traffico di rifiuti. Tiene segnatamente conto di:

- a. pericoli per la salute;
- b. pericoli fisici;
- c. pericoli per l'ambiente;
- d. altri pericoli.

7 RS **814.610.1** 

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 1297/2014. GU L 350 del 6.12.2014, pag. 1.

#### 3 Sostanze e preparati per i quali è stato fissato il quantitativo soglia

N.	Designazione della sostanza	N. CAS <sup>1</sup>	QS (kg) <sup>2</sup>
1	Acetilene	74-86-2	5 000
2	4-ammino-difenile e i suoi sali <sup>3</sup>		500
3	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto $\geq 25\%$		20 000
4	Concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25% e un risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all'ossidazione		200 000
5	Ossido di arsenico(III), acido(III) arsenioso e i loro sali	1327-53-3	100
6	Ossido di arsenico(V), acido(V) arsenioso e/o i loro sali	1303-28-2	1 000
7	Benzidina e i suoi sali <sup>3</sup>		500
8	Benzina (normale, super)		200 000
9	Cloro	7782-50-5	200
10	1,2-dibromo-3-cloropropano <sup>3</sup>	96-12-8	500
11	1,2-dibromoetano <sup>3</sup>	106-93-4	500
12	Dietisolfato <sup>3</sup>	64-67-5	500
13	Dimetilcarbamoil cloruro <sup>3</sup>	79-44-7	500
14	1,2-dimetilidrazina <sup>3</sup>	540-73-8	500
15	Carburanti a base di etanolo <sup>4</sup>		200 000
16	Olio da riscaldamento, olio diesel		500 000
17	Acido esametilfosforico triammide <sup>3</sup>	680-31-9	500
18	Idrazina <sup>3</sup>	302-01-2	500
19	Cherosene		200 000
20	Metilisocianato	624-83-9	150
21	2-naftilammina e i suoi sali <sup>3</sup>		500
22	Composti di nichel in polvere per inalazione		1 000
23	4-nitrodifenile <sup>3</sup>	92-93-3	500
24	1,3-propansultone <sup>3</sup>	1120-71-4	500
25	Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1 000
26	Idrogeno	1333-74-0	5 000

Numero d'identificazione di una sostanza secondo il Chemical Abstract System

QS (kg) = quantitativo soglia in kg Cancerogeni o preparati contenenti questi cancerogeni in concentrazioni superiori al 5 % in peso Carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina

## 4 Criteri per determinare i quantitativi soglia

## 41 Pericoli per la salute

Criteri	Valori per i criteri			
	$QS^1 = 200 \text{ kg}$	$QS^1 = 2000 \text{ kg}$	$QS^1 = 20\ 000\ kg$	$QS^1 = 200\ 000\ kg$
Classificazione / etichettatura <sup>2</sup>	H330	H300 <sup>3</sup> , H310, H331, H370	H301 <sup>3</sup> , H302 <sup>3</sup> , H311, H 312, H314 <sup>4</sup> , H 332, H371	

<sup>1</sup> QS = quantitativo soglia

<sup>2</sup> Ordinanza sui prodotti chimici; RS **813.11** 

#### 42 Pericoli fisici

Criteri	Valori per i criteri				
	$QS^1 = 200 \text{ kg}$	$QS^1 = 2000 \text{ kg}$	$QS^1 = 20\ 000\ kg$	$QS^1 = 50\ 000\ kg$	
Classificazione/ etichettatura <sup>2</sup>		H200 <sup>3</sup> , H201 <sup>3</sup> , H202 <sup>3</sup> , H203 <sup>3</sup> , H240, H241	H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272,	H222 <sup>4</sup> , H223 <sup>4</sup> , H228	

<sup>1</sup> QS = quantitativo soglia

## 43 Pericoli per l'ambiente

Criteri	Valori per i crit	eri		
	$QS^1 = 200 \text{ kg}$	$QS^1 = 2000 \text{ kg}$	$QS^1 = 20\ 000 \text{ kg}$	$QS^1 = 200\ 000\ kg$
Classificazione/ etichettatura <sup>2</sup>		H400, H410	H411	

<sup>1</sup> QS = quantitativo soglia

Se è dimostrato che la sostanza o il preparato non è tossico né in caso di inalazione né per via cutanea, per le categorie CLP 1+2 (H300) si applica un quantitativo soglia di 20 000 kg e per le categorie CLP 3+4 (H301/H302) un quantitativo soglia di 200 000 kg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per le sostanze e i preparati corrosivi (H314) classificati ed etichettati anche come «gas sotto pressione» (H280/H281) e/o gas, liquidi o solidi ossidativi (H270/H271/H272) si applica un quantitativo soglia di 2000 kg, a meno che non si applichi un quantitativo soglia più basso in virtù di un altro criterio.

Ordinanza sui prodotti chimici; RS 813.11

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il quantitativo soglia si riferisce alla quantità netta di esplosivo attivo.

<sup>4</sup> Per stabilire se è superato un quantitativo soglia bisogna sommare le quantità stoccate di aerosol combustibili delle relative categorie CLP riferite al peso netto.

<sup>2</sup> Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

## 44 Altri pericoli

Criteri	Valori per i crit	eri		
	$QS^1 = 200 \text{ kg}$	$QS^1 = 2000 \text{ kg}$	$QS^1 = 20\ 000\ kg$	$QS^1 = 200\ 000\ kg$
Classificazione/ etichettatura <sup>2</sup>	EUH032	EUH014, EUH029, EUH031		
1 QS = quantitativo so	glia			

Ordinanza sui prodotti chimici, RS 813.11

## 5 Sostanze ad alta attività (HAS)

Criteri <sup>1</sup>	Valori per i criteri
	$QS^2 = 20 \text{ kg}$
a. Valori limite di esposizione professionale per inalazione nell'aria <sup>3</sup>	<10 μg/m <sup>3</sup>
b. Dose efficace (ED50) <sup>4</sup>	≤ 10 mg
c. Sostanze CMR con potenzial di incidenti rilevanti	e Categorie 1 e 2

- I criteri applicabili sono enumerati in ordine di priorità: in presenza di un valore secondo il criterio a, i criteri b e c sono irrilevanti.
  - Se per una sostanza o un preparato che soddisfa uno dei criteri, il detentore giunge alla conclusione, in base alla sua autovalutazione, che in caso di esposizione unica sono esclusi danni alla popolazione o che l'effetto peggiore della sostanza o del preparato è irrilevante ai fini degli incidenti rilevanti, la sostanza o il preparato non è considerato HAS ai sensi dell'OPIR. Per valutare se un effetto è rilevante ai fini degli incidenti rilevanti si applica la definizione dei «Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2)». Non rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR le aziende che utilizzano HAS solo sotto forma di prodotti pronti per l'uso (prodotti finiti) destinati al consumo proprio oppure alla consegna a utilizzatori professionali o commerciali o al pubblico.
- OS = quantitativo coglia
- QS = quantitativo soglia
  MAK, TLV, OEL, IOEL ecc.
- 4 Corrisponde a una dose efficace ED50 di 0,17 mg/kg per un peso corporeo di 60 kg. La dose efficace si riferisce all'effetto peggiore della sostanza o del preparato in base all'autovalutazione del detentore.

Allegato 1.2a (art. 1)

## Campo d'applicazione per gli impianti ferroviari

## 1 Tratte

Sono sottoposte all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti le seguenti tratte:

Linea	Tratta	Località/Stazioni/Punti d'esercizio	
100	1-6	Lausanne – Vevey – St-Maurice – Martigny – Sierre – St. German – Visp – Brig – Iselle (-Domodossola)	
131	1	St-Maurice – Les Paluds (bif) – Monthey	
50	2-7	Châtelaine (bif) – St-Jean (bif) – Genève – Genève-Morges – Lonay- Préveranges – Denges-Echandens – Lausanne-Triage Est – Lausanne- Triage Nord – Renens VD – Lausanne	
151		(Genève – St. Jean -) Châtelaine (bif) – La Plaine-Front. (-Bellegarde)	
152	1	St-Jean (bif) – Genève La Praille	
153		Chatelaîne (bif) – Genève La Praille	
160	1-2	Lonay-Préveranges – Lausanne-Triage – Renens VD	
160		Lausanne-Triage-P1 – Lausanne-Triage Sectionnement – Lécheires	
161		Lausanne-Triage-Est – Bussigny	
202	1-2	Denges-Echandens – Lécheires (bif) – Bussigny	
210	1-8	Renens VD – Bussigny – Daillens (bif) – Chavornay – Yverdon – Auvernier – Neuchâtel-Vauseyon – Neuchâtel – Biel/Bienne	
260	1-4	Biel/Bienne - Madretsch (Abzw) - Busswil - Lyss - Zollikofen	
265	1-2	Biel/Bienne – Biel/Bienne RB – Biel Mett (Abzw)	
266		Biel/Bienne RB – Madretsch (Abzw)	
290	2-3	Ostermundigen – Gümligen/Thun AB – Thun	
299		Löchligut (Abzw) – Wankdorf (Abzw) – Ostermundigen	
300	1-3	Spiez – Wengi-Ey (Abzw) – Frutigen – Lötschberg-Tunnel – Brig	
300.1	1-2	Wengi-Ey (Abzw) – Frutigen Nordportal (Abzw) – Lötschberg- Basistunnel – St. German (Abzw)	
300.2		Frutigen – Frutigen Nordportal (Abzw)	
301		Thun – Spiez	
410	1-7	Biel/Bienne – Biel Mett (Abzw) – Lengnau – Solothurn West – Solothurn – Niederbipp – Oensingen – Olten	
450	2-7	Löchligut (Abzw) – Zollikofen – Mattstetten (Abzw) – Burgdorf - Herzogenbuchsee – Langenthal – Rothrist – Aarburg-Oftringen – Olten	
450.1	1-5	Löchligut (Abzw) – Grauholz-Tunnel – Äspli (Abzw)-NBS – Wanzwil (Abzw) – Rothrist – Born-Tunnel – Olten & Äspli (Abzw) – Mattstetten (Abzw)	
500	3-6	Basel SBB – Muttenz – Pratteln – Liestal – Sissach – Hauenstein- Basistunnel – Olten Nord (Abzw) – Olten	
507		Basel SBB RB – Birsfelden Hafen	

Linea	Tratta	Località/Stazioni/Punti d'esercizio	
508	1-4	Basel SBB RB-Gellert (Abzw) – Basel Bad Bf – Basel Bad Bf RB W 568 & Basel Bad Bf RB W 568 – Infrastrukturgrenze HBS – Basel Kleinhüningen Hafen & Basel Bad Bf RB W 568 – Basel Bad Rbf Staatsgrenze	
508.1		Muttenz – Gellert (Abzw)	
509		Pratteln – Basel SBB RB	
509.1	1-2	Basel SBB RB – Basel SBB GB – Basel SBB	
510	1-3	Olten – Aarburg-Oftringen – Zofingen – Sursee – Hübeli (Abzw) – Emmenbrücke	
512		Olten Nord (Abzw) – VL – Olten Ost (Abzw) – Dulliken	
513	1 e 3	Basel SBB – Basel St. Johann – Grenze (-St-Louis)	
521	1-2	Weil am Rhein Staatsgrenze – Basel Bad Bf – Grenzach Staatsgrenze	
550	1-4	Olten – Olten Ost (Abzw) – Dulliken – Aarau – Rupperswil – Brugg AG	
600	2-9	Immensee – Arth-Goldau – Erstfeld – Gotthard-Tunnel – Bellinzona – Giubiasco – Galleria Mte Ceneri – Taverne-Torricella – Lugano – Mendrisio – Balerna – Chiasso	
630	1	Giubiasco – Cadenazzo	
631		Cadenazzo -Ranzo-S. A Confine (-Pino-TLuino)	
637		Balerna – Chiasso Sm	
		Entrata/Uscita Chiasso Sm	
645	Teils.	Gruemet – Wettingen	
650	1-5	Rupperswil – Lenzburg – Gexi (Abzw) – Othmarsingen – Gruemet (Abzw) – Heitersberg-Tunnel – Killwangen-Spreitenbach	
653	1-4	Gexi (Abzw) - Hendschiken - Wohlen - Rotkreuz - Immensee	
657	1-4	Hendschiken – Othmarsingen – Lupfig – Brugg Süd (Abzw) – Brugg AG	
658		Brugg Nord (Abzw) – Brugg Süd (Abzw)	
700	1-3	Pratteln – Stein-Säckingen – Bözberg-Tunnel – Brugg Nord (Abzw) – Brugg AG	
704	1-5	Würenlos – Killwangen-Spreitenbach – Rangierbahnhof Limmattal – Dietikon – Zürich Mülligen – Zürich Altstetten-Hard (Abzw) – Hard- Oerlikon inkl. Ein/Ausfahrt RBL Feld A	
705	1-2	Eglisau -Rekingen - Koblenz - Laufenburg - Stein-Säckingen	
710	1-4	Brugg AG – Turgi – Wettingen – Killwangen-Spreitenbach – Zürich Altstetten	
715	1-2	Zürich Altstetten – Zürich GB – Zürich Aussersihl (Abzw)	
750	1-2 e 4	Winterthur – Effretikon – Hürlistein (Abzw) – Bassersdorf & Opfikon (Abzw) – Zürich Oerlikon	
755	1-4	Wettingen – Würenlos – Zürich Seebach – Opfikon (Abzw) – Kloten – Bassersdorf	
760	1-6	$Schaffhausen-Neuhausen-Eglisau-B\"{u}lach-Oberglatt-Glattbrugg-Z\"{u}rich Oerlikon$	
761		Glattbrugg - Opfikon Süd (Abzw) - Zürich Seebach	
763	2	Schaffhausen (Infrastrukturgrenze Gemeinschaftsbahnhof) – Thayngen (Staatsgrenze)	
820	4	Kreuzlingen Hafen – Romanshorn	

Linea	Tratta	Località/Stazioni/Punti d'esercizio
822		Konstanz (Staatsgrenze Infrastrukturgrenze SBB) – Kreuzlingen Hafen
830	3	Weinfelden – Wil
840	3-5	Weinfelden - Sulgen - Romanshorn West (biforcazione) - Romanshorn
850	1-2	Winterthur – Winterthur Grüze – Wil – Gossau SG
880	3	Buchs SG – Trübbach
881		Sargans-Schleife – Trübbach
900	2-7	Zürich Aussersihl (Abzw) – Zürich Wiedikon – Thalwil – Wädenswil – Pfäffikon SZ – Ziegelbrücke – Kerenzerberg-Tunnel – Sargans – Chur
901		Zürich Aussersihl (Abzw) – Zimmerberg-Basistunnel – Thalwil

## 2 Impianti del traffico merci

Sono sottoposti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti i seguenti impianti del traffico merci:

- Basel SBB RB (BSRB)
- Zürich RB Limmattal (RBL)
- Lausanne-Triage (LT)
- Chiasso Smistamento (CHSM)
- Genève-La-Praille

Allegato 1.4 (art. 1 cpv. 2bis)

# Elenco degli organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollabile tra la popolazione o nell'ambiente

Deutscher Name	Nom français	Nome italiano	English name	Osservazioni
Östliche Pferde- enzephalomyelitis	Virus de l'encéphalite équine de l'Est	Virus dell'encefalite equina dell'Est	Eastern equine encephalitis virus	
Hepatitis B Virus	Virus de l'hépatite B	Virus dell'epatite B	Hepatitis B virus	
Hepatitis C Virus	Virus de l'hépatite C	Virus dell'epatite C	Hepatitis C virus	
Hepatitis D Virus	Virus de l'hépatite D	Virus dell'epatite D	Hepatitis D virus	
Hepatitis E Virus	Virus de l'hépatite E	Virus dell'epatite E	Hepatitis E virus	
Hepatitis G Virus	Virus de l'hépatite G	Virus dell'epatite G	Hepatitis G virus	
Humane Immundefizienz- Virus	Virus de l'immunodéficience humaine	Virus dell'immunodeficienza umana	Human immunodeficiency virus	
Gelbfieber-Virus	Virus de la fièvre jaune	Virus della febbre gialla	Yellow fever virus	Se non si lavora con insetti vettori
Trypanosomen	Trypanosoma	Trypanosoma	Trypanosoma	Se si lavora con insetti vettori
Plasmodien	Plasmodium	Plasmodium	Plasmodium	Se si lavora con insetti vettori
Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2	Virus T-lymphotropique humain 1 et 2	Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2	Human T-lymphotropic viru 1 and 2	S
Frühsommer- Meningoenzephalitis (FSME)	Virus de la méningo- encéphalite à tiques, (VMET)	Virus della meningoencefali- te da zecche (FSME)	Tick-borne encephalitis viru (TBE)	s Se non si lavora con insetti vettori
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)	Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)	Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)	Bovine spongiform ence- phalopathy (BSE)	

Deutscher Name	Nom français	Nome italiano	English name	Osservazioni
	Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)	Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)	Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)	
Louping ill Virus	Louping ill Virus	Louping ill Virus	Louping ill Virus	Se non si lavora con insetti vettori

Allegato 2

## Adozione di misure di sicurezza

Allegato 2.1 (art. 3)

# Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende, vie di comunicazione o impianti di trasporto in condotta devono:

- a. scegliere un'ubicazione idonea o un tracciato idoneo e rispettare le necessarie distanze di sicurezza;
- b. definire l'organizzazione;
- c. disciplinare la formazione del personale e l'informazione di terzi;
- d. stabilire le procedure per determinare e valutare i possibili scenari di incidenti rilevanti;
- e. stabilire le procedure di pianificazione e attuazione delle misure;
- f. disciplinare la sorveglianza, la manutenzione e il controllo delle parti importanti dell'impianto;
- g. stabilire le procedure per la pianificazione degli interventi;
- h. disciplinare il controllo sistematico dell'organizzazione e delle procedure nonché la gestione dei cambiamenti (all'interno e all'esterno degli impianti);
- i. documentare i principali risultati di cui alle lettere b-h.

Allegato 2.2 (art. 3)

## Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende con sostanze, prodotti o rifiuti speciali devono:

- a. nella misura del possibile sostituire le sostanze o i preparati pericolosi con altri meno pericolosi o limitarne la quantità ed evitare processi, metodi od operazioni pericolosi;
- concepire le strutture portanti degli edifici in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- c. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- e. munire gli impianti dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- f. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti d'impianto importanti per la tecnica della sicurezza, sottoporli regolarmente a manutenzione, controllarli periodicamente e documentare i controlli;
- g. stoccare le sostanze, i preparati o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenerne un elenco aggiornato con l'indicazione delle quantità e dell'ubicazione;
- impiegare personale idoneo e sufficiente, informarlo sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda, istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti e assicurare la conservazione delle conoscenze in caso di avvicendamenti di personale;
- allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- j. disciplinare l'accesso all'azienda;
- k. tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.3 (art. 3)

## Misure per le aziende con organismi

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di aziende in cui vengono eseguite attività con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato devono:

- a. nella misura del possibile sostituire gli organismi pericolosi con altri meno pericolosi;
- munire gli impianti, nella misura in cui lo esige la tecnica di sicurezza, di dispositivi idonei ed efficaci di misurazione, di comando e di regolazione multipli, differenziati e indipendenti fra loro;
- c. munire gli impianti dei dispositivi di sicurezza necessari e adottare le misure di protezione edili, tecniche e organizzative necessarie;
- d. sorvegliare le installazioni e il funzionamento dei principali dispositivi di sicurezza dell'impianto, effettuare manutenzioni periodiche e documentare i controlli:
- e. munire gli impianti di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- f. stoccare gli organismi o i rifiuti speciali in modo ordinato tenendo conto delle loro proprietà e tenere un elenco aggiornato con l'indicazione delle relative quantità e dei luoghi di lavoro e di conservazione;
- g. informare il personale sulle procedure e sui processi rischiosi all'interno dell'azienda e istruirlo sulle modalità di prevenzione, di circoscrizione e di lotta contro gli incidenti rilevanti;
- h. allestire una documentazione sui guasti importanti di funzionamento, sulle loro cause e sulle misure adottate e conservarla per un periodo sufficiente;
- tenere pronti adeguati mezzi d'intervento propri per far fronte a incidenti rilevanti, elaborare e concordare con l'organizzazione pubblica di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante nonché eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.4 (art. 3)

## Misure per le vie di comunicazione

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di vie di comunicazione devono:

- concepire la costruzione della via di comunicazione in modo tale che le sollecitazioni prevedibili in caso di incidente rilevante non abbiano ulteriori gravi conseguenze;
- munire la via di comunicazione dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- munire la via di comunicazione di sufficienti dispositivi di segnalazione e di allarme;
- d. sorvegliare i dispositivi e il funzionamento delle parti della via di comunicazione importanti per la tecnica della sicurezza e sottoporli regolarmente a manutenzione;
- e. prendere le necessarie misure di canalizzazione e limitazione del traffico in caso di trasporti di merci pericolose;
- f. raccogliere, valutare e trasmettere al personale interessato le informazioni disponibili sul trasporto di merci pericolose;
- g. elaborare insieme all'organizzazione di catastrofe un piano d'intervento in caso di incidente rilevante ed eseguire esercitazioni periodiche sulla base di tale piano d'intervento.

Allegato 2.5 (art. 3)

## Misure per gli impianti di trasporto in condotta

Nell'adottare le misure di sicurezza, i detentori di impianti di trasporto in condotta devono:

- a. munire l'impianto di trasporto in condotta dei necessari dispositivi tecnici di sicurezza, tenendo conto dell'ambiente circostante, e prendere i necessari provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi di protezione;
- raccogliere, valutare e trasmettere a terzi interessati (p. es. personale, organizzazione di catastrofe e proprietari fondiari) le informazioni disponibili sui pericoli dei combustibili e carburanti trasportati.

Allegato 4.2 (art. 6)

## Aziende con organismi

## 22 Attività con organismi

- Analisi e valutazione dei rischi secondo gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 9 maggio 2012<sup>8</sup> sull'impiego confinato, segnatamente identità e proprietà degli organismi, nonché tipo e portata dell'attività
- Scopo dell'impiego in sistema chiuso
- Volumi di coltura
- \* Natura del prodotto desiderato nonché dei sottoprodotti che si sviluppano o possono svilupparsi durante l'attività

## 23 Impianti

- Descrizione delle parti dell'impianto
- \* Numero massimo delle persone che lavorano nell'impianto e delle persone che lavorano direttamente con gli organismi

## 24 Rifiuti, acque reflue e aria di scarico

- Natura e quantità dei rifiuti e delle acque reflue che provengono dall'impiego degli organismi
- Forma finale e destinazione dei rifiuti disattivati

#### 25 Misure di sicurezza

- Classe dell'attività secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
- Misure secondo l'ordinanza sull'impiego confinato
- Misure di prevenzione degli incidenti rilevanti
- Misure di limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti